

La Corte d'Appello di Cagliari
Sezione Prima civile

composta dai signori:

dott. Giangiacomo Pisotti	Presidente
dott. Fiorella Buttiglione	Consigliere relatore
dott. Maria Mura	Consigliere

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

nel procedimento iscritto al n° 779 del RR. per l'anno 2009 promosso da:

***** residente in ***** ed ivi domiciliato elettivamente presso lo studio dell'avvocato ***** che lo rappresenta e difende con procura speciale a margine del ricorso introduttivo del procedimento di grado 11.6.2009.

Reclamante

contro

***** , residente in ***** ed ivi domiciliata elettivamente presso lo studio dell'avvocato Rosalia Pacifico che la rappresenta e difende con procura speciale a margine della memoria di costituzione in appello.

Resistente

1- Con decreto 2.9.2009, il giudice tutelare del Tribunale di Cagliari ha nominato amministratrice di sostegno di ***** (n. a ***** il *****), la figlia ***** (n. a ***** il *****) e contestualmente;

A- ha attribuito a quest'ultima il potere-dovere di prendersi cura della persona beneficiaria dell'amministrazione di sostegno, precisando quali sono gli atti che l'amministratrice potrà compiere con riferimento alle necessità di salute della madre e stabilendo che è necessaria una specifica autorizzazione giudiziaria per i soli atti di straordinaria amministrazione;

B- ha disposto, in particolare, che la ***** senza preventiva autorizzazione possa compiere i seguenti atti:

- riscossione di somme periodiche quali pensioni, indennità di accompagnamento, canoni di locazione, con autorizzazione all'utilizzo entro il limite di 2.300,00 euro al mese, e salva l'autorizzazione del giudice per il superamento di tale limite;
 - apertura ed estinzione di conti correnti bancari e postali e compimento di operazioni sugli investimenti bancari in essere e sui conti correnti intestati alla beneficiaria entro il predetto limite di 2.300,00 euro al mese;
 - presentazione ad enti pubblici e privati delle domande e delle istanze necessarie ai fini dell'ottenimento, in favore della stessa beneficiaria, di pensioni, indennità, sussidi e presidi economici e personali, cui ella abbia diritto, con espletamento di tutte le relative pratiche;
 - adempimenti degli obblighi di natura fiscale, con facoltà di sottoscrivere, anche da sola, ogni relativa documentazione;
 - pagamento delle forniture di energia elettrica, acqua, telefono, della beneficiaria;
-

- effettuazione presso gli uffici postali di ogni attività per ritirare raccomandate, lettere, vaglia postali e altri oggetti con rilascio di tutte le dichiarazioni richieste;
- partecipazione in riunioni di condominio con facoltà di voto;
- assunzione e licenziamento di collaboratori familiari c/o badanti è pagamento dei loro monumenti degli oneri assicurativi.

C- ha disposto, infine, che ***** possa compiere autonomamente, senza l'assistenza dell'Amministratrice, i soli atti patrimoniali ordinari propri della vita quotidiana (effettuazione delle spese per l'acquisto di generi alimentari, personali e di conforto) con conseguente divieto, a tutela del suo patrimonio, di porre in essere qualsiasi altro atto di straordinaria e ordinaria amministrazione.

2- Avverso il decreto ha proposto reclamo *****, altro figlio della *****. Ha chiesto che la Corte voglia *“individuare e nominare un terzo quale amministratore di sostegno della sig.ra *****”*: in particolare, un terzo che abbia competenze contabili *“in considerazione della rilevanza economica delle somme percepite dalla sig.ra ***** ed i particolari contratti che essa andrà a stipulare per la cura della propria persona”*.

3- Si è costituita ***** che ha contestato i motivi del reclamo del quale ha chiesto il rigetto.

4- Il P.M. ha concluso per *“l'accoglimento del reclamo nel senso che si proceda alla nomina di altro amministratore di sostegno anche estraneo alla famiglia”*.

5- La Corte, esaminati gli atti e le deduzioni delle parti, ritiene che il reclamo sia infondato e che possa essere confermata la nomina di ***** quale amministratrice di sostegno della madre *****.

5.1- Il reclamante lamenta:

- che il giudice tutelare avrebbe erroneamente nominato un componente della famiglia, nonostante fosse emersa una situazione di alta conflittualità tra i fratelli in ordine al modo di risolvere i problemi connessi alla incapacità della madre.

- ed in ogni caso che avrebbe sbagliato il giudice ad autorizzare l'amministratrice di sostegno a spendere la somma mensile di Euro 2.300,00 senza indagare sulle spese effettivamente necessarie, e considerato che la sorella ***** gli aveva sempre nascosto la documentazione bancaria relativa ai rapporti di conto corrente della madre e mai gli aveva dato conto delle spese.

6- La Corte, premesso che lo stesso reclamante riconosce che sussiste una incapacità della madre tale da rendere necessario il ricorso all'amministrazione di sostegno, ritiene che il Giudice Tutelare abbia ben valutato la situazione motivando la sua decisione con argomentazioni del tutto condivisibili.

6.1- In primo grado, sia ***** che ***** si erano proposti quali amministratori di sostegno della madre, ciascuno assumendo che l'altro non era idoneo a ricoprire tale incarico.

.....

In particolare, ***** aveva dedotto che il fratello era impossibilitato ad occuparsi della madre *“in quanto impegnato nel lavoro tutto il giorno così che sarebbe stato costretto a ricoverarla in una struttura”*, mentre ella era sempre stata disponibile e da ultimo, per poter assistere meglio la madre, si era trasferita insieme al marito a casa della propria genitrice.

Dal canto suo, ***** aveva dichiarato di non volere la nomina della sorella *“perché non dà conto delle spese che sostiene né dei soldi di mia madre”*.

E' anche risultato che la beneficiaria ha sempre dichiarato - come hanno riferito al giudice le sue sorelle ***** e ***** - *“di voler rimanere nella propria casa fino alla morte”*. Di fatto la ***** abita ancora nella propria casa, dove è costretta a stare a letto per ragioni di salute.

Ed infine, è emerso in causa che della madre sinora si è occupata la figlia *****; circostanza non contestata dal reclamante che si duole solo della asserita non trasparenza della gestione economica da parte della sorella.

8. In tale situazione, la Corte non ravvisa alcuna delle controindicazioni alla nomina della figlia ***** poste in luce dal reclamante, il cui reclamo va, pertanto, rigettato.

8.1- E' vero che sovente la conflittualità dei familiari consiglia la nomina di un amministratore terzo, estraneo al nucleo familiare, ma nella specie il giudice tutelare ha motivato specificamente e convincentemente perché non ha ritenuto che fosse una circostanza impeditiva della nomina della figlia *****; e tale decisione la Corte ritiene di condividere.

Anzitutto il contrasto tra i fratelli riguarda solo il modo in cui vengono amministrati da Paola i soldi della madre, e le ragioni del dissenso di ***** non appaiono giustificate per quanto si dirà *infra*.

In secondo luogo, appare opportuno che della madre continui ad occuparsene la figlia, che ha dimostrato di esserne capace.

Le particolari condizioni di salute della ***** , che richiedono un'assistenza continua essendo allettata, renderebbero necessaria la stabile presenza dell'amministratore di sostegno nell'ambito domestico, con necessità di ulteriori spese, evidenti difficoltà di convivenza e probabili ripercussioni sfavorevoli sul benessere della beneficiaria, come ritenuto dal primo giudice.

Inoltre, appare corretta, in mancanza di *“concreti elementi contrastanti con questo giudizio”* la deduzione del giudice tutelare secondo cui anche la madre è favorevole alla nomina della figlia, atteso che ha consentito a quest'ultima di trasferirsi presso la propria abitazione e di rimanervi sino ad oggi.

8.2- Quanto alle ragioni di ordine economico che sconsiglierebbero la nomina della figlia ***** è risultato che la ***** ha una pensione di circa Euro 1.900,00 al mese e un'indennità di accompagnamento di circa Euro 400,00 mensili.

Ben ha fatto pertanto il Giudice Tutelare a consentire la spesa mensile di Euro 2.300,00 senza autorizzazione considerato che, come è emerso in causa, tale somma è necessaria per provvedere al pagamento di quanto necessario mensilmente per soddisfare le esigenze di vita della beneficiaria.

L'amministratrice nominata ha chiarito (allegando numerosa documentazione) che si spendono circa Euro 1.700,00 al mese per le tre persone che collaborano nell'assistenza

quotidiana della *****; Euro 460,00 per pagare la rata del mutuo ed Euro 82,12 per pagare quella del finanziamento Neos Banca, oltre Euro 200,00 per le utenze elettriche e 50,00 per quella telefonica. Restano poi gli oneri condominiali e le spese per l'utenza idrica, tassa rifiuti ecc.

8.3- Alla stregua di quanto sopra, la Corte deve conclusivamente rilevare che ***** ha la concreta capacità di accudire materialmente e moralmente la madre, e che le ragioni del rifiuto del fratello alla sua nomina, solo di natura economica, non sono risultate fondate.

8.4- Deve soggiungersi che, il Giudice Tutelare ha disposto che ***** per le spese eccedenti euro 2.300,00 mensili deve essere autorizzata ed, inoltre, che deve riferire *“una volta all'anno per iscritto sulle condizioni psicofisiche della beneficiaria, allegando certificazione medica; nonché sull'andamento dell'amministrazione, precisando l'ammontare delle entrate e delle uscite nelle decisioni umane”*. Ne consegue che la correttezza della sua gestione è garantita dal controllo annuale da parte del giudice.

9- In definitiva, la Corte deve rigettare il reclamo proposto da ***** avverso il decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di Cagliari in data 2.9.2009.

10- Il reclamante soccombente deve rimborsare alla controparte le spese della procedura liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.
La Corte**

- rigetta il reclamo proposto da ***** avverso il decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di Cagliari in data 2.9.2009;
- condanna ***** a rimborsare a ***** le spese processuali che liquida in Euro 1.000,00 di cui Euro 300,00 per diritti ed euro 700,00 per onorari, oltre spese generali e maggiorazioni di legge.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte d'Appello, il 15.1.2010.

Il Consigliere estensore
(F. Buttiglione)

Il Presidente
(G. Pisotti)

.....